

Allegato n. 1 alla deliberazione consiliare n. 4 del 10 marzo 2003

NUOVI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA' DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Criteri generali

1. La Camera di Commercio di Pisa, a norma dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580 e degli artt. 5 e segg. dello Statuto, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, compresi i soggetti del settore no-profit, accompagnandone e sostenendone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, sia autonomamente, sia attuando forme di collaborazione e cooperazione, anche in forma associativa, con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, le regioni, le autonomie locali e funzionali e le associazioni di categoria e con l'associazionismo che comunque persegue finalità di sviluppo sociale ed economico della comunità locale.
2. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica organizzate da terzi e/o da realizzare al di fuori dell'ambito provinciale, qualora siano comunque prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia della provincia.
3. La Camera di Commercio adempie tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione economica.

A tal fine, in coerenza con il proprio bilancio annuale, predispone un piano di interventi per il potenziamento del sistema imprenditoriale e lo sviluppo economico locale, che si articola nell'attuazione diretta o compartecipazione di iniziative promozionali, nella contribuzione ad iniziative autonomamente programmate ma realizzabili da una pluralità generalizzata di soggetti ovvero nel loro sostegno finanziario di singole iniziative realizzabili da terzi.

La Camera indirizza prioritariamente gli interventi di sostegno finanziario alle iniziative finalizzate allo sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese; alla diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità; a promuovere la commercializzazione all'interno e all'estero; alla formazione; in generale al miglioramento quanti-qualitativo del tessuto economico-sociale ed imprenditoriale nonché alla produzione di studi, ricerche e documentazione sulla realtà economica e sociale della provincia e all'informazione economica d'impresa.

Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario la Camera tiene conto dei seguenti criteri:

- a) dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione che preveda anche modalità di verifica di risultati e ad iniziative che si inseriscano in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- b) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo;
- c) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, le iniziative dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;
- d) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi escludendo le iniziative che abbiano interesse, sia pure prevalente,

interno ad associazioni od enti, che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e così quelle realizzate da imprese per il proprio esclusivo vantaggio;

e) favorire la rotazione della tipologia dei beneficiari degli interventi.

4. Non possono essere concessi finanziamenti camerale a favore di società partecipate dalla Camera salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 ,comma 2 nonché per:
 - le iniziative e i progetti in corso o già realizzati;
 - le iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi richiamati nel successivo art. 5;
 - le iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.
5. I finanziamenti camerale sono disposti nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea, con provvedimento dirigenziale, se gli interventi relativi sono dettagliatamente previsti nei piani e progetti attuativi del programma annuale con specifica del budget; diversamente formano oggetto di un provvedimento della Giunta Camerale.

La Giunta Camerale ,con il provvedimento di approvazione dei piani e progetti e di assegnazione degli obiettivi e budget al Segretario Generale,può riservarsi la gestione degli stanziamenti di voci di capitoli di spesa relativi a particolari interventi.

Articolo 2 - Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti, le modalità e le verifiche dei risultati con cui concede sostegno finanziario alle imprese e alle iniziative promozionali organizzate da terzi, come enti pubblici e organismi rappresentativi di interessi diffusi del sistema delle imprese e componenti della società civile.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.
3. Gli incentivi finanziari a favore della generalità delle imprese o a favore delle imprese di specifici settori formeranno oggetto di speciale disciplina in attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la cui adozione, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal presente regolamento, è demandata alla Giunta Camerale.

Articolo 3 – Tipologia degli interventi camerale

Gli interventi camerale si articolano in due distinte tipologie:

(a).interventi diretti

(b).interventi indiretti

Alla tipologia (a). appartengono:

- l'attuazione diretta di iniziative

- gli interventi di compartecipazione

- l'acquisto di attrezzature

- gli interventi sotto forma di contributo a favore di una pluralità di soggetti, previa emanazione di specifici bandi.

Nell'ambito della tipologia (b), i cui interventi sono tutti realizzati previa emanazione di specifico bando, appartengono:

- i contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative (escluso l'acquisto di attrezzature)
- l'assunzione di oneri specifici
- la rifusione di oneri specifici
- i contributi per l'acquisto di attrezzature.

Articolo 4– Le risorse finanziarie destinate ad attività promozionali

1. I singoli interventi sulla concessione di incentivi finanziari dovranno riferirsi al programma annuale delle attività ,nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi da perseguire in relazione alle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale e della situazione congiunturale del sistema economico locale nel suo complesso e nelle sue componenti settoriali; nonché alle risorse disponibili finalizzate nel bilancio di previsione.
In relazione a quanto sopra, il bilancio annuale della Camera destina una quota globale delle risorse finanziarie per “Interventi di promozione economica”, che di norma risulta articolata in macro aggregati corrispondenti agli indirizzi strategici e programmatici oggetto della “Relazione revisionale e programmatica “ed un fondo destinato al finanziamento di iniziative che non siano state altrimenti preventivate e la cui opportunità di realizzarle discenda dalle finalità e/o dalla natura delle stesse e/o dalla particolare circostanza nel cui contesto verranno realizzate.

Articolo 5 – I soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della Camera:
 - a. enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
 - b. enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese o di componenti della società civile, quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, organismi del privato sociale e di rappresentanza dei lavoratori;
 - c. singole imprese per la partecipazione a specifiche iniziative promosse o sostenute finanziariamente dalla Camera o da organismi partecipati o convenzionati tramite l'adesione ad interventi regolamentati da specifici bandi.
2. Non possono, viceversa, essere beneficiari di finanziamenti della Camera, a qualsiasi titolo:
 - a. i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
 - b. i mass media.

TITOLO II – INTERVENTI DIRETTI

Articolo 6- Attuazione diretta di iniziative

Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera esclusivamente con risorse finanziarie proprie e/o assegnate da soggetti pubblici e/o privati ,con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane oppure avvalendosi di strutture terze specializzate, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento di contabilità.

Articolo 7 – Interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione possono essere realizzati con organismi pubblici o privati.
2. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) dell'assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa;
 - b) dello svolgimento di servizi collaterali necessari al buon esito dell'iniziativa.

3. L'Ente camerale può delegare a organismi pubblici o privati tutte o parte delle funzioni organizzative ed amministrative dell'intervento stabilendo l'entità massima della partecipazione finanziaria della Camera, fissata sulla base di un budget di progetto.
4. Le modalità di ripartizione degli oneri e la rifusione delle spese sostenute dall'organismo di cui sopra sono disciplinate da apposito atto.

Articolo 8 - Acquisto di attrezzature

1. La Camera di Commercio può effettuare interventi a favore di organismi pubblici o privati acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e concedendo gli stessi in comodato gratuito.
2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi, per la realizzazione di progetti innovativi e non possono comunque consistere in ordinaria attrezzatura d'ufficio.
3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

Articolo 9 - Interventi a favore di una pluralità di soggetti

1. Le modalità e la misura del contributo devono essere disciplinate da un apposito bando che preveda:
 - a) il limite di spesa globale per la Camera;
 - b) la tipologia dell'iniziativa e la categoria dei beneficiari;
 - c) i limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo;
 - d) la scadenza dei termini per la presentazione della domanda nonché la modulistica da utilizzare e la documentazione da allegare;
 - e) le modalità e le procedure per la concessione e liquidazione del contributo.

TITOLO III – INTERVENTI INDIRETTI

Articolo 10 – Interventi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative (escluso l'acquisto di attrezzature)

1. Il contributo camerale, previa emanazione di apposito bando, può essere concesso su presentazione di progetti pertinenti che contengano una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo e che mettano in evidenza le ripercussioni che possono comportare per l'economia locale.
2. Tale contributo può essere concesso per un importo massimo non superiore, ai sensi della normativa comunitaria, al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo e comunque in misura non superiore al disavanzo previsto per l'iniziativa.
3. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo il contributo non può essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati.

Articolo 11 – Assunzione di oneri specifici

1. L'ente camerale, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1), può altresì stabilire interventi nella forma di assunzione di alcuni oneri connessi ad iniziative promosse ed organizzate da organismi pubblici o privati mediante pagamento diretto di corrispettivi inerenti l'acquisizione di beni e servizi e comunque in misura non superiore al disavanzo.
2. L'assunzione di tali oneri deve comunque avvenire nel rispetto del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente camerale.

Articolo 12 - Rifusione di oneri specifici

1. L'intervento, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, comma 1), può prevedere l'erogazione di un contributo per la rifusione di una o più spese indicate specificatamente nel preventivo dell'iniziativa fornito dal richiedente e, comunque, in misura non superiore al disavanzo.
2. Deve essere documentata unicamente la spesa oggetto della rifusione nonché il prospetto riepilogativo dell'iniziativa che evidenzia il disavanzo.

Articolo 13 - Acquisto di attrezzature

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 comma 1), il contributo per l'acquisto di attrezzature effettuato da organismi pubblici o privati non può in ogni caso superare il 60% dei costi a preventivo.
2. La liquidazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che il bene sarà utilizzato per le finalità approvate dalla Camera e che non sarà distolto dalle medesime finalità senza il preventivo assenso dell'Ente camerale, pena la restituzione totale o parziale del contributo concesso.

TITOLO IV – Procedure per gli interventi indiretti

Art.14 – Il bando per il finanziamento di proposte di iniziative promozionali

1. Il bando di raccolta delle proposte di iniziative promozionali di cui al precedente art.3 verrà emanato dal dirigente del competente dipartimento(settore o altra denominazione) e reso pubblico, mediante affissione all'albo camerale per la durata di 45 giorni e avvisi sul sito web della Camera . Nello stesso periodo di 45 giorni potranno essere presentate le proposte.
2. Il bando conterrà le liste di obiettivi e priorità dell'azione promozionale adottate dalla Giunta e la documentazione che dovrà essere prodotta da chiunque abbia interesse a formulare una proposta.
3. Sono considerate validamente pervenute solo le domande inviate con data certa entro l'ultimo giorno di scadenza dei termini stabiliti; in caso di invio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata A.R., in caso di consegna a mano la data di ricezione da parte della Camera di Commercio.

Articolo 15 - Ammissibilità delle domande e cause di esclusione delle domande

Non possono essere ammesse, e sono quindi escluse dai finanziamenti camerali, le domande:

- che comportino il finanziamento di iniziative promozionali i cui beneficiari siano i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati ovvero che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
- che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto);
- che siano state escluse dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni rese nella domanda attuale o in altra precedente proposta alla Camera.

Sono altresì oggetto di valutazione ai fini della non ammissione ai finanziamenti camerali le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.12 del D. lgs. 17/3/1995 n.157 in materia di appalti di servizi.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. I soggetti interessati a proporre proprie iniziative promozionali devono avanzare la domanda nei termini previsti dal bando di cui all'art. 14, secondo le modalità e i termini nello stesso contenute.
2. La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale nel caso di enti, società, associazioni, deve contenere:
 - a) generalità, natura giuridica, sede o residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, regime fiscale del proponente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati i riflessi di interesse generale, temporanei e permanenti per l'economia locale, e siano identificati i beneficiari;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato nel caso di Enti, dal competente organo amministrativo. Detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, il finanziamento del promotore, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed i proventi attesi dai beneficiari e dal mercato dell'iniziativa stessa;
 - d) la tipologia e la misura del finanziamento richiesto alla Camera;
 - e) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della proposta al finanziamento richiesto;
 - f) l'impegno del proponente:
 - a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione delle domande;
 - a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa, rispondendo, entro 30 giorni dal ricevimento, al questionario che gli verrà trasmesso dalla Camera alla conclusione del progetto, dopo aver acquisito la rendicontazione dei costi sostenuti, ovvero, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, a 12-24 mesi dalla conclusione;
 - a dare visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute;
 - a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'iniziativa (in caso di finanziamento) la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo.

Articolo 17 - Istruttoria sulla domanda

1. Il Segretario Generale o il Dirigente da lui incaricato provvede od assegna al responsabile del procedimento la responsabilità dell'istruttoria della pratica, rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito.
2. Il responsabile del procedimento pertanto:
 - a) verifica l'esattezza dei dati contenuti nella domanda;
 - b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso non venga data risposta o questa non sia completa, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza;
 - c) formula sulla domanda valutazioni di propria competenza;
 - d) sovrintende alla formazione e alla manutenzione dell'archivio informatico delle proposte e dei beneficiari;
 - e) regola il diritto di accesso agli atti amministrativi dei proponenti o richiedenti il contributo camerale;
 - f) è incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996.
3. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento inoltra la pratica, acquisendone le risultanze, al Segretario Generale o al Dirigente per l'adozione del provvedimento.

4. Nel caso vengano presentate domande di ammissione a finanziamenti camerali per iniziative non previste nel programma annuale delle attività nè riferibili alle finalità delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione, il Segretario Generale o il Dirigente da questi incaricato comunicano al richiedente l'inammissibilità della proposta. Qualora si tratti di iniziative non previste nel programma annuale delle attività ma comunque aderenti agli obiettivi della programmazione e compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare in bilancio, il Segretario generale o il Dirigente formulano proposta alla Giunta camerale acquisendo le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento.

Articolo 18 – Adozione del provvedimento

Il provvedimento camerale deve essere motivato indicando i presupposti giuridici e di fatto della decisione. Pertanto, nelle premesse del provvedimento, devono essere richiamate:

- la domanda, la data, i suoi contenuti;
- l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e le risultanze;
- l'ammissibilità della domanda in relazione alla sua congruenza rispetto agli obiettivi dell'azione camerale individuati nel programma promozionale annuale quali esplicitati nel bando e alla verificata aderenza ai criteri e alle modalità predeterminate per la concessione dei contributi.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- il soggetto beneficiario;
- la tipologia e l'importo del contributo concesso. In caso di contributo di cui all'art.10 deve specificare la percentuale massima di spesa effettiva cui commisurare il contributo della Camera, che comunque non può superare il 50% delle spese ammissibili preventivate per come disposto nel successivo articolo 19. In caso di intervento della Camera a titolo di assunzione o rifusione di oneri specifici deve essere individuata la spesa, prevista nel piano economico finanziario della proposta di iniziativa promozionale, che verrà sostenuta;
- la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione della documentazione specificata nel successivo articolo 22 con riferimento alla tipologia dell'intervento;
- le modalità convenute per dare visibilità al finanziamento della Camera ed eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo anche con riferimento all'osservanza della vigente normativa comunitaria.

Articolo 19 - Limite dell'intervento finanziario e spese ammissibili.

1. Il finanziamento camerale delle iniziative promozionali proposte non potrà eccedere il 50% delle spese preventivate ammissibili.
2. Ogni proponente può imputare sul preventivo globale dell'iniziativa i costi propri – sostenuti per la progettazione e realizzazione dell'iniziativa - fino a un limite massimo del 15 della spesa globale effettivamente sostenuta. Il riconoscimento di tali spese avrà luogo unicamente in caso di gestione economico finanziaria diretta del progetto da parte del proponente e limitatamente alle spese delle risorse umane assunte a qualsiasi titolo e dei materiali acquistati specificatamente per l'iniziativa dallo stesso o da strutture funzionalmente ad esso collegate (partecipate o aventi amministratori/legali rappresentanti in comune). Costi propri del proponente superiori a questa percentuale non potranno essere ammessi a contributo.
3. L'intervento finanziario per l'assunzione o rifusione di oneri diretti non potrà eccedere il 50% degli oneri complessivamente sostenuti, esclusi i costi propri a qualunque titolo.
4. Nel caso il rendiconto finale dell'iniziativa realizzata evidenzi una contrazione dei costi rispetto a quelli preventivati alla Camera, il finanziamento subirà una conseguente riduzione

proporzionale; nel caso evidenzi un avanzo, il finanziamento camerale subirà una riduzione fino all'ottenimento del pareggio.

5. A conclusione dell'iniziativa, qualora le spese del rendiconto finale risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo presentato alla Camera, il finanziamento concesso non può essere liquidato, salvo casi oggettivamente motivati e giustificati, da valutarsi da parte della Giunta Camerale.
6. Non sono ammesse a finanziamento camerale, qualunque sia la tipologia dell'intervento finanziario, le seguenti spese:
 - a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali);
 - b) spese per eventuale personale dipendente dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa, a meno che non sia stato assunto a tempo determinato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo o dell'intervento camerale, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente 2° comma;
 - c) spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.);
 - d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda

Articolo 20 – Graduatoria dell'intervento finanziario

1. La determinazione dell'entità del finanziamento in ogni caso e la graduatoria del contributo in caso di domande concorrenti, viene effettuata in relazione alla valutazione dei seguenti indicatori:
 - la qualità della progettazione;
 - l'intersectorialità dell'iniziativa
 - l'esistenza di una partnership (collaborazione con altri soggetti);
 - l'interesse dei proponenti verso la proposta, testimoniato dalla quota di autofinanziamento;
 - l'interesse del mercato testimoniato dal finanziamento atteso dallo stesso (esclusi i contributi di altri enti, associazioni, consorzi, ecc.);
 - qualità della progettazione;
 - il riferirsi la proposta a una iniziativa nuova, in fase di lancio;
 - il riferirsi la proposta a una iniziativa innovativa, che, indipendentemente dalla fase di lancio, non registri sovrapposizioni con iniziative analoghe o similari, rivolte allo stesso territorio e/o settore;
 - interregionalità degli interventi;
 - una adeguata capacità di impatto sull'economia e sul territorio, in relazione agli obiettivi che si desiderano ottenere (giudizio espresso in fase di istruttoria);
 - la permanenza di persistenti positivi effetti di lungo periodo sull'economia e sul territorio a seguito dell'attuazione;
 - l'esistenza di un ente (comitato) o un soggetto (referee) di garanzia tecnica dell'iniziativa;
 - la sussidiarietà rispetto al mercato dei servizi, che non dovrebbe produrre in condizioni di aperta concorrenza e di prezzi liberi un analogo progetto o servizio.
2. Nessuno degli indicatori di cui sopra potrà essere, in caso di sua carenza o di valutazione negativa, causa di esclusione di una singola proposta, in quanto tutti concorrono al giudizio di merito qualitativo e quest'ultimo alla definizione quantitativa del finanziamento.
3. L'elenco degli indicatori di cui al primo comma può essere annualmente soggetto ad aggiornamenti o a stralci da parte della Giunta.

Articolo 21 - Erogazione e liquidazione dell'intervento finanziario

1. Il Responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, la tipologia, l'importo e le condizioni ed invitando a trasmettere all'ufficio

- competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista per la tipologia dell'intervento finanziario dal successivo art.22.
2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare ovvero si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni.
 3. Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare, trasmette la pratica al Segretario Generale o al Dirigente incaricato, accompagnandola da proposta per l'adozione del provvedimento di liquidazione e il successivo inoltro all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della proposta di liquidazione.
 4. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati e richiamati nei precedenti commi, deve intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale.
In tal caso, il Segretario Generale o il Dirigente incaricato disporrà la revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.
 5. La pratica è sottoposta al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata nella sua attuazione da quella preventivata ovvero dalle eventuali direttive fornite dalla Camera.
 6. Il finanziamento verrà revocato, sia nel caso di mancato avvio nei termini previsti sia nel caso di mancata comunicazione all'ufficio competente della Camera dell'avvio dell'iniziativa entro 30 giorni dalla data preventivata nella domanda o dalla data di comunicazione di ammissione a contributo, se successiva.

Articolo 22 – La documentazione da produrre per la liquidazione dell'intervento finanziario

Entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa deve essere presentata la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, così differenziata in relazione alla tipologia dell'intervento finanziario:

- I – Per l'intervento di cui all'articolo 10 (per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative):
- (a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
 - (b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, confrontato con il preventivo proposto alla Camera;
 - (c) le fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati, con allegata dichiarazione del rappresentante legale sull'attinenza della spesa sostenuta alla realizzazione dell'iniziativa finanziata dalla Camera. Qualora il beneficiario del contributo è un ente pubblico è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa, con l'attestazione di conformità agli originali;
 - (d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
 - (e) gli ulteriori documenti previsti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
 - (f) in caso di iniziativa realizzata da Ente pubblico è sufficiente il provvedimento dirigenziale di liquidazione.
- Non deve comunque essere prodotta documentazione per interventi inferiori ad € 1.000,00.

II – Per l'intervento di cui all'articolo 11 (assunzione di oneri specifici):

- (a) una relazione sintetica sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;

- (b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, confrontato con il preventivo proposto alla Camera;
- (c) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- (d) gli ulteriori documenti previsti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa.

III – Per l'intervento di cui all'articolo 12 (rifusione di oneri specifici):

- (a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
- (b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, confrontato con il preventivo proposto alla Camera;
- (c) le fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati, con allegata dichiarazione del rappresentante legale sull'attinenza della spesa sostenuta alla realizzazione dell'iniziativa finanziata dalla Camera. Qualora il beneficiario del contributo è un ente pubblico è sufficiente la fotocopia dei provvedimenti di liquidazione della spesa, con l'attestazione di conformità agli originali ;
- (d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- (e) gli ulteriori documenti previsti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa.

IV – Per l'intervento di cui all'articolo 13 (acquisto di attrezzature):

- (a) le fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati, con allegata dichiarazione del rappresentante legale attestante l'attinenza all'iniziativa;
- (b) la dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale attesta che il bene sarà utilizzato per le finalità dell'iniziativa approvata dalla Camera e che non sarà distolto dalle medesima finalità senza la preventiva autorizzazione della Camera;
- (c) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione della delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;
- (d) gli ulteriori documenti previsti indicati nel bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa.

TITOLO V – Ulteriori finanziamenti

Articolo 23 – Destinazione di ulteriori risorse finanziarie per iniziative promozionali

1. La Giunta delibera il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali che non siano state altrimenti preventivate e la cui opportunità discenda dalle finalità e/o dalla natura delle stesse, utilizzando le risorse specificatamente assegnate nel bilancio di previsione.
2. Le delibere di riconoscimento dell'intervento finanziario delle iniziative devono prevedere:
 - a) la tipologia dell'intervento e la categoria dei beneficiari;
 - b) i limiti di spesa ammissibile e la misura dell'intervento;
 - c) il termine per la presentazione della necessaria documentazione.
3. Per quanto non esplicitamente previsto in delibera si applicano le disposizioni previste dai Titoli III e IV del presente regolamento.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

Questo Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 28 del 15.12.2000.